



# WM MAGENTA SRL

## RISK ASSESMENT

<b>Scopo</b>	Il <i>Risk Assessment</i> consente di rilevare la mappatura dei rischi di commissione dei reati presupposto nonché di valutare la quantificazione degli stessi rischi. Le fasi del <i>Risk Assessment</i> sono costituite dall'analisi preliminare, dall'individuazione dei rischi nonché dalla misurazione e dalla valutazione del rischio residuo.		
<b>Ambito:</b>	L'Art. 6, co.2, lett. a) e b), ex D.Lgs. 231/2001: <i>In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire, introduce il concetto del Risk Assessment come componente fondamentale del Risk Management.</i>		
<b>Edizione:</b>	01	<b>Data:</b>	05/04/2024
<b>Riesame</b>	Annuale		
<b>Politiche riferimento incrociate:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- atto costitutivo e statuto;</li><li>- organigramma aziendale;</li><li>- codice etico;</li><li>- MOGC231/01.</li></ul>		
<b>Autorizzato per il rilascio:</b>	Delibera Amministratore unico		

## Sommario

1. Fasi del risk assessment .....	3
2. Criteri per la valutazione del rischio inerente .....	4
2.1 Probabilità.....	4
2.2 Impatto .....	5
2.3 Matrice della valutazione del rischio .....	5
3. Determinazione dei fattori correttivi e del rischio residuo.....	6
3.1 Calcolo della probabilità di accadimento – rischio residuo.....	6
3.2 Calcolo della gravità dell’impatto – rischio residuo.....	7
3.3 Indice di rischio residuo .....	8
3.4 Matrice della valutazione del rischio residuo.....	8
4. Risultati del Risk assesment .....	9

## 1. Fasi del risk assessment

La fase preliminare ha l'obiettivo di reperire diverse informazioni, quali ad esempio: la dimensione e complessità aziendale (fatturato, numero di dipendenti, area geografica dell'attività); tipo di attività svolta; struttura organizzativa; pre-esistenza di un'etica aziendale; suddivisione del potere di gestione; ambiente di lavoro.

Per conseguire l'obiettivo suddetto in tale fase è stato eseguito un *check up* aziendale concernente la somministrazione di questionari ed interviste alle funzioni/direzioni più rilevanti, analisi del sistema di controllo interno ed è stata esaminata la seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto;
- organigramma aziendale;
- manuali dei Sistemi di Gestione;
- sistema di procure e deleghe.

L'analisi preliminare è stata in grado di identificare reati cui sono soggette le aree più sensibili e ha consentito di riconoscerne le modalità di commissione, rilevando diversi casi concreti che, nell'ambito della gestione ordinaria della società, potrebbero dar luogo ai medesimi. Si tratta di una procedura di *matching* tra le diverse aree aziendali, i processi e le attività operative da un lato e i reati presupposto dall'altro. Ciò ha consentito di individuare, tra tutti gli illeciti potenzialmente configurabili, quelli che, in base all'attività e alla struttura dell'Ente, potrebbero essere effettivamente posti in essere. In termini pratici, individuate le aree funzionali a rischio, per ognuna di esse, sono state identificate le attività sensibili, le funzioni/direzioni coinvolte, i protocolli/documenti, atti a prevenire la commissione del reato, e i relativi reati collegati alla gestione aziendale.

Per ogni area funzionale è stato determinato il *rischio inerente* e il rischio residuo.

**Il rischio inerente è il rischio che grava sull'organizzazione in assenza di qualsiasi azione posta in essere dal management in grado di alterare la probabilità e/o l'impatto del rischio stesso.** Esso rappresenta, quindi, l'impatto lordo di un determinato fattore di rischio, in quanto fa riferimento alla massima perdita realizzabile in seguito al manifestarsi dello stesso e alla mancanza di azioni da parte del management tese a limitarne gli effetti.

In tale risk assessment la determinazione del rischio inerente è avvenuta prevalentemente tenendo in considerazione il core business dell'impresa.

**Il rischio residuo è invece il rischio che rimane dopo che il management ha messo in atto la sua risposta al rischio, vale a dire dopo che sono state effettivamente implementate le azioni del management tese alla mitigazione del rischio inerente.**

Sia il rischio inerente che il rischio residuo sono stati determinati effettuando un prodotto tra la probabilità di commissione del reato e l'impatto, in termini di perdita economica subita dall'impresa, dovuta alla commissione del reato stesso. Nel nostro caso l'impatto per il calcolo del rischio è quello valutato al livello massimo applicabile, ossia l'interdizione. Inoltre per diversi reati presupposto il legislatore ha previsto sanzioni pecuniarie e interdittive che possono essere

applicate dal Giudice, sulla base dei minimi e massimi edittali, in considerazione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

## 2. Criteri per la valutazione del rischio inerente

La definizione e la quantificazione dei rischi avviene adottando una funzione del tipo:

$$R = f(I,P)$$

Dove R rappresenta la gravità del danno del rischio, I quella delle conseguenze e P la probabilità o frequenza con cui si verificano le conseguenze.

### 2.1 Probabilità

La probabilità di commissione del reato può essere valutata alternativamente su tre parametri:

- Casi Passati (approccio retrospettivo): n° di volte in cui l'evento si è verificato in passato;
- Previsioni future (approccio prospettico): n° di volte in cui ci si aspetta che l'evento si verificherà in futuro;
- Stima in termini % della probabilità di accadimento

Si delineano pertanto 5 livelli di accadimento, che in relazione ai tre parametri sopra citati si distinguono in:

#### 1. RARO

- l'evento di rischio non si è verificato negli ultimi 3 anni;
- si prevede che l'evento non si verificherà nei prossimi 3 anni;
- l'evento di rischio si verifica soltanto in circostanze eccezionali (meno dell'1% dei casi);

#### 2. IMPROBABILE

- l'evento di rischio si è verificato almeno una volta negli ultimi 3 anni;
- si prevede che l'evento di rischio si verificherà almeno una volta nei prossimi 3 anni;
- l'evento di rischio è improbabile che si verifichi (tra l'1% e il 5% dei casi);

#### 3. MODERATO

- l'evento di rischio si è verificato almeno una volta nell'ultimo anno o più volte negli ultimi 3 anni;
- si prevede che l'evento di rischio si verificherà almeno una volta nel prossimo anno o più volte nei prossimi 3 anni;
- l'evento di rischio può verificarsi in un certo numero di casi (tra il 5% e il 20%);

#### 4. POSSIBILE

- l'evento di rischio si è verificato almeno una volta nell'ultimo anno o frequentemente negli ultimi 3 anni;
- si prevede che l'evento di rischio si verificherà almeno una volta nel prossimo anno o frequentemente nei prossimi 3 anni;

- l'evento di rischio può verificarsi in un certo numero di casi (tra il 20% e il 50%);

## 5. PROBABILE

- l'evento di rischio si è verificato molto frequentemente nell'ultimo anno;
- si prevede che l'evento di rischio si verificherà molto frequentemente nel prossimo anno;
- l'evento di rischio si verifica nella maggior parte dei casi (più del 50% dei casi).

## 2.2 Impatto

L'impatto, o gravità delle conseguenze della commissione del reato, è determinato alla luce delle sanzioni connesse al reato presupposto nello svolgimento dell'attività oggetto di analisi.

L'impatto si classifica in:

1. **BASSA (I=1)** = confisca del profitto per riparazione delle conseguenze del reato;
2. **SIGNIFICATIVA (I=2)** = sanzione pecuniaria che va da 100 a 500 quote per la commissione del reato singolo (per la pluralità di illeciti la sanzione dell'illecito più grave è aumentata fino al triplo);
3. **RILEVANTE (I=3)** = sanzione pecuniaria che va da 501 a 1000 quote con eventuali moltiplicazioni previste dal D.Lgs. 231/01 (per la pluralità di illeciti la sanzione dell'illecito più grave è aumentata fino al triplo);
4. **MOLTO RILEVANTE (I=4)** = altra sanzione di tipo interdittivo: Art. 9 co.2 lett. b, c, d, e; (b=sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c=divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d=esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e=divieto di pubblicizzare beni o servizi).
5. **ESTREMA (I=5)** = interdizione dell'attività: sospensione temporanea (da 3 a 24 mesi) dell'attività; commissariamento o sospensione definitiva.

## 2.3 Matrice della valutazione del rischio

La matrice del rischio nasce dal prodotto  $R = P \times I$  e risulta avere dimensione 5x5.

<b>IMPATTO</b>	ESTREMO (5)	5	10	15	20	25
	MOLTO RILEVANTE (4)	4	8	12	16	20
	RILEVANTE (3)	3	6	9	12	15
	SIGNIFICATIVA (2)	2	4	6	8	10
	BASSA (1)	1	2	3	4	5
		RARO (1)	IMPROBABILE (2)	MODERATO (3)	POSSIBILE (4)	PROBABILE (5)

**PROBABILITA'**

## LEGENDA

R = P x I	RISCHIO INERENTE
Da 12 a 25	Alto
Da 5 a 11	Medio
Da 1 a 4	Basso

### 3. Determinazione dei fattori correttivi e del rischio residuo

Il rischio, per com'è stato valutato, dipende strettamente dalla probabilità di accadimento dell'evento e dalla gravità del danno delle conseguenze, senza prendere in considerazione gli effetti delle misure di prevenzione e protezione adottate.

È possibile quantificare l'azione delle misure di prevenzione e protezione introducendo dei fattori di correzione dell'indice di rischio che permettono così di determinare il valore del rischio residuo.

#### 3.1 Calcolo della probabilità di accadimento – rischio residuo

Scelto il valore di Probabilità P con cui si può verificare l'evento, si individuano i fattori correttivi relativi alle misure di prevenzione adottate.

Le misure di prevenzione riguardano:

- la struttura organizzativa dell'azienda;
- controllo e formazione del personale.

Tali misure di prevenzione determinano una riduzione della probabilità con cui un evento dannoso può verificarsi e di conseguenza una riduzione dell'indice di rischio.

Il fattore correttivo relativo alla struttura organizzativa è:

<b>Fattore organizzativo Fo</b>	<b>Fo</b>
L'Ente si è dotato di Sistema di gestione certificati	0,600
L'Ente si è dotato di procedure specifiche	0,400
L'Ente si è dotato di un Modello 231/01	0,300
L'Ente ha adottato una struttura organizzativa e le segregazioni delle funzioni	0,160
Se le misure organizzative sono assenti	0,000

Il fattore correttivo relativo al controllo e alla formazione del personale:

<b>Fattore Controllo e Formazione Fc</b>	<b>Fc</b>
L'Ente è dotato di OdV	0,600
L'Ente è dotato di Collegio sindacale/revisore legale	0,400
L'Ente si è dotato di una procedura di segnalazione degli illeciti	0,300
Se l'Ente si è dotato di procedure di informazione e formazione del personale	0,160
Se le misure di controllo e formazione sono assenti	0,000

Il fattore di probabilità residua Pr da utilizzare nel calcolo del rischio viene ricavato:

$$Pr = P/(1+Fc+Fo)$$

Utilizzando i valori assegnati per i fattori Fc e Fo, Pr sarà compreso tra P e il 50% di P.

I valori si arrotondano per eccesso.

	<b>Pr</b>
0 < Pr ≤ 1	1
1 < Pr ≤ 2	2
2 < Pr ≤ 3	3
3 < Pr ≤ 4	4
4 < Pr ≤ 5	5

### 3.2 Calcolo della gravità dell'impatto – rischio residuo

Una volta determinato il valore di gravità dell'impatto teorico I, si determina un fattore correttivo denominato Fmp (Fattore Misure di Protezione) funzione delle misure di protezione adottate per diminuire l'incidenza della gravità del danno:

Misure di protezione	Fmp
Adeguate	0,600
Sufficienti	0,400
Non sufficienti	0,250
Assenti	0,000

La gravità residua del danno  $I_r$  che tiene conto degli effetti delle misure di protezione viene calcolata come segue:

$$I_r = I / (1 + Fmp)$$

Utilizzando i valori assegnati per il fattore  $Fmp$ , il valore di  $I_r$  potrà essere compreso tra  $I$  e il 50% di  $I$ ; tale condizione e la conseguenza del fatto che si ipotizza che comunque, per quanto si possano utilizzare sistemi di protezione adeguati e completi, la gravità del danno residua non possa comunque considerarsi inferiore al 50% della gravità del danno teorica.

I valori si arrotondano per eccesso.

	$I_r$
$0 < I_r \leq 1$	1
$1 < I_r \leq 2$	2
$2 < I_r \leq 3$	3
$3 < I_r \leq 4$	4
$4 < I_r \leq 5$	5

### 3.3 Indice di rischio residuo

Una volta determinati l'indice di probabilità residua e l'indice di gravità del danno residua, è possibile calcolare l'indice di rischio residuo associato ad un determinato reato:

$$R_r = P_r * I_r$$

### 3.4 Matrice della valutazione del rischio residuo

La matrice del rischio nasce dal prodotto  $R = P_r \times I_r$  e risulta avere dimensione  $5 \times 5$ .

<b>IMPATTO</b>	ESTREMO (5)	5	10	15	20	25
	MOLTO RILEVANTE (4)	4	8	12	16	20
	RILEVANTE (3)	3	6	9	12	15
	SIGNIFICATIVA (2)	2	4	6	8	10
	BASSA (1)	1	2	3	4	5
		RARO (1)	IMPROBABILE (2)	MODERATO (3)	POSSIBILE (4)	PROBABILE (5)
		<b>PROBABILITA'</b>				

#### LEGENDA

R = P x I	RISCHIO RESIDUO
Da 12 a 25	Alto
Da 5 a 11	Medio
Da 1 a 4	Basso

#### 4. Risultati del Risk assesment

In relazione ai risultati ottenuti dal processo di valutazione del rischio, è possibile evidenziare che WM Magenta srl, in media, ha un livello di esposizione al rischio inerente medio-alto, con picchi massimi in corrispondenza delle attività di *core* della società.

Per quanto concerne il rischio, l'esposizione al rischio di WM Magenta srl ha un livello medio-basso, cioè compresa tra 2 e 10. I rischi più elevati sono stati rilevati in corrispondenza dell'area funzionale dovuti chiaramente al *core business* dell'impresa in esame.

Uno dei principali provvedimenti messi a punto per mitigare il rischio inerente è la previsione di un "sistema dei controlli". Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida di Confindustria, nonché delle "best practice", prevede con riferimento alle Aree e alle Attività Sensibili individuate:

- *standard di controllo "generali"*, applicabili a tutte le Attività Sensibili;

- *standard di controllo "specifici"*, applicabili a determinate Attività Sensibili e riportati nelle singole Parti Speciali.

Gli *standard* di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le Attività Sensibili sono i seguenti:

- 1) segregazione delle funzioni/attività, prevede la separazione delle funzioni tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- 2) norme/circolari, ossia la previsione di modalità e principi di comportamento per l'esecuzione di ogni attività sensibile;
- 3) poteri autorizzativi e di firma;
- 4) tracciabilità, ogni attività sensibile deve essere eseguita in modo tale da essere trasparente e da poter essere ricostruita ex post;
- 5) compliance, tutti i soggetti coinvolti nell'attività aziendale devono agire rispettando il codice etico della società.

Sulla base degli *standard* di controllo generali sopra riportati, gli *standard* di controllo specifici, che ai primi fanno riferimento, sono elaborati affinché:

- I. tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Codice Etico e delle procedure aziendali;
- II. siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire regole di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- III. per tutte le operazioni:
  - siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
  - siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti e i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
  - la Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti e un sistema delle deleghe e procure;
  - l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche.

La probabilità di commissione del reato è stata ponderata, inoltre, per diversi parametri:

- a) esistenza di uno statuto;
- b) organigramma aziendale;
- c) codice etico;

- d) presidi di controllo;
- e) esistenza di flussi informativi e qualità delle informazioni;
- f) esistenza procedure aziendali ex d.lgs. 231/01.

Di seguito è mostrata la rappresentazione grafica del *risk assesment*:

REATO PRESUPPOSTO	RIF. NORMATIVO	REATO	FATTORE DI RISCHIO	APPLICABILE?	DESCRIZIONE DEL REATO / ESEMPIO DI COMPORTAMENTO ILLECITO	MACRO-PROCESSO (DURANTE IL QUALE IL REATO POTREBBE ESSERE COMMESSO)	PROCESS OWNER	ALTRI STAKEHOLDER COINVOLTI	OWNER PROCESSO DEL CONTROLLO	PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO	IMPATTO/GRAVITÀ	RISCHIO INERENTE (P*1)	MISURE ADOTTATE	Fo	Fc	Pr=P/(1+Fo+Fc)	Fmp	Ir=I/(1+Fmp)	RISCHIO RESIDUO (Pr*Ir)		
ART. 24	art. 316-bis c.p.	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Malversazione a danno dello Stato	SI	Utilizzo con finalità illecite di finanziamenti, sovvenzioni o contributi ricevuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee	processi amministrativi, rapporti con le banche, gestione finanziamenti pubblici	Ufficio amministrativo	AU   Consulenti di management	AU	2 (improbabile)	5 (estremo)	10 (medio)	MOGC 231/01 - Codice etico - Procedura M-11	0,400	0,600	1 (raro)	0,600	3 (rilevante)	3 (basso)		
	art.316-ter c.p.		Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o dell'Unione Europea	SI	Ottenimento di contributi, finanziamenti o altre erogazioni mediante la presentazione di doc. falsi o omissione di informazione	processi amministrativi, rapporti con le banche, gestione finanziamenti pubblici	Ufficio amministrativo	AU   Consulenti di management	AU	2 (improbabile)	5 (estremo)	10 (medio)	MOGC 231/01 - Codice etico - Procedura M-11	0,400	0,600	1 (raro)	0,600	3 (rilevante)	3 (basso)		
	art.640, comma 2, n.1, c.p.;		Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	SI	Gestione illecita delle attività legate ai processi aziendali	processi amministrativi, gestione finanziamenti pubblici	Ufficio amministrativo	AU   Consulenti di management	AU	2 (improbabile)	5 (estremo)	10 (medio)	MOGC 231/01 - Codice etico - Procedura M-11	0,400	0,600	1 (raro)	0,600	3 (rilevante)	3 (basso)		
	art. 640-bis c.p.		Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	SI	Gestione illecita delle attività inerenti alla richiesta di contributi, finanziamenti e mutui agevolati concessi o erogati da parte dello Stato di altri enti pubblici o delle Comunità europee mediante ruffi o raggiri, inducendo taluno in errore, procurando a sé o ad altrui un ingiusto profitto	processi amministrativi, rapporti con le banche, gestione finanziamenti pubblici	Ufficio amministrativo	AU   Consulenti di management	AU	2 (improbabile)	5 (estremo)	10 (medio)	MOGC 231/01 - Codice etico - Procedura M-11	0,400	0,600	1 (raro)	0,600	3 (rilevante)	3 (basso)		
	art. 640-ter c.p.		Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	SI	Gestione illecita delle attività legate ai processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Acquisti, Logistica, Amministrativo...) che prevedono l'utilizzo di un sistema informatico e/o telematico dotato di una connessione con l'esterno. Gestione illecita dei flussi informativi obbligatori verso la P.A. (INPS, INAIL...) Gestione illecita di finanzia agevolata e gestione di negoziazione / stipulazione / esecuzione di contratti / convenzioni di concessioni con soggetti pubblici.	processi amministrativi, partecipazioni a gare, gestione finanziamenti pubblici	Ufficio amministrativo	AU   Consulenti di management	AU	2 (improbabile)	5 (estremo)	10 (medio)	MOGC 231/01 - Codice etico - Procedura M-11	0,400	0,600	1 (raro)	0,600	3 (rilevante)	3 (basso)		
	art. 356 c.p.		Frode nelle pubbliche forniture	SI	Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. Può essere commesso soltanto da coloro i quali abbiano in essere contratti di fornitura con lo Stato. Bene giuridico meritevole di tutela è il buon andamento della pubblica amministrazione. Si tratta di un reato di evento, donde il tentativo ex art. 56 c.p. appare configurabile	processi amministrativi, partecipazioni a gare, gestione finanziamenti pubblici	Ufficio amministrativo	AU   Consulenti di management	AU	2 (improbabile)	5 (estremo)	10 (medio)	MOGC 231/01 - Codice etico - Procedura M-11	0,400	0,600	1 (raro)	0,600	3 (rilevante)	3 (basso)		
	art. 2. L. 23/12/1986, n.898		Frode ai danni del Fondo europeo agricolo	NO	Chiunque commette frode ai danni del fondo europeo agricolo																
ART. 24 - bis	art.491-bis c.p.	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria	SI	Ripetere riferimenti falsi in documenti informatici o pubblici avente efficacia probatoria	processi amministrativi, processi contabili e finanziari	Ufficio amministrativo	AU   Consulenti di management	DPO	3 (moderato)	3 (rilevante)	9 (medio)	codice etico   Manuale GDPR	0,300	0,600	2 (improbabile)	0,400	3 (rilevante)	6 (medio)		
	art. 615-ter c.p.		Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	SI	Utilizzo dei sistemi informatici con finalità differenti da quelle consentite, indebita appropriazione di password per accesso a informazioni tutelate	processi informativi, di gestione dei dati e applicativi	Ufficio amministrativo	AU   Consulenti di management	DPO	3 (moderato)	3 (rilevante)	9 (medio)	codice etico   Manuale GDPR	0,300	0,600	2 (improbabile)	0,400	3 (rilevante)	6 (medio)		
	art. 615-quater c.p.		Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	SI	Riproduzione, diffusione o consegna a terzi di codici necessari per un sistema informatico	processi informativi, di gestione dei dati e applicativi	Ufficio amministrativo	AU   Consulenti di management	DPO	2 (significativa)	2 (significativo)	4 (basso)	codice etico   Manuale GDPR	0,300	0,600	2 (improbabile)	0,400	2 (significativo)	4 (basso)		
	art. 615-quinquies c.p.		Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	SI	Utilizzo dei sistemi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente informazioni, dati o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di fornire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.	processi informativi, di gestione dei dati e applicativi	Ufficio amministrativo	AU   Consulenti di management	DPO	2 (significativa)	2 (significativo)	4 (basso)	codice etico   Manuale GDPR	0,300	0,600	2 (improbabile)	0,400	2 (significativo)	4 (basso)		
	art. 617- quater c.p.		Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	SI	Intercettazione passiva dei dati per finalità di spionaggio industriale e conseguente comunicazione	processi informativi, di gestione dei dati e applicativi	Ufficio amministrativo	AU   Consulenti di management	DPO	1 (raro)	2 (significativo)	2 (basso)	codice etico   Manuale GDPR	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	2 (significativo)	2 (basso)		
	art. 617-quinquies c.p.		Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	SI	Installazione (fuori dai casi consentiti dalla legge) di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercettare tra più sistemi.	processi informativi, di gestione dei dati e applicativi	Ufficio amministrativo	AU   Consulenti di management	DPO	1 (raro)	2 (significativo)	2 (basso)	codice etico   Manuale GDPR	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	2 (significativo)	2 (basso)		
	art. 635-bis c.p.		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	SI	Distruzione, deterioramento, cancellazione o alterazione di informazioni, dati o programmi informatici altrui	processi informativi, di gestione dei dati e applicativi	Ufficio amministrativo	AU   Consulenti di management	DPO	2 (significativa)	2 (significativo)	4 (basso)	codice etico   Manuale GDPR	0,300	0,600	2 (improbabile)	0,400	2 (significativo)	4 (basso)		
	art. 635-ter c.p.		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	SI	Gestione illecita delle attività legate ai processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Amministrativo...) che prevedono l'utilizzo di un sistema informatico dotato di una connessione con l'esterno e capace di deteriorare, distruggere o cancellare informazioni, dati o programmi informatici utilizzati da Stato e/o Enti Pubblici	processi informativi, di gestione dei dati e applicativi	Ufficio amministrativo	AU   Consulenti di management	DPO	2 (significativa)	2 (significativo)	4 (basso)	codice etico   Manuale GDPR	0,300	0,600	2 (improbabile)	0,400	2 (significativo)	4 (basso)		
	art. 635-quater c.p.		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	SI	Distruggere e/o danneggiare in tutto o in parte i sistemi informatici o telematici altrui, mediante introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi	processi informativi, di gestione dei dati e applicativi	Ufficio amministrativo	AU   Consulenti di management	DPO	1 (raro)	2 (significativo)	2 (basso)	codice etico   Manuale GDPR	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	2 (significativo)	2 (basso)		
	art. 635-quinquies c.p.		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	SI	Distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolare gravemente il funzionamento	processi informativi, di gestione dei dati e applicativi	Ufficio amministrativo	AU   Consulenti di management	DPO	1 (raro)	2 (significativo)	2 (basso)	codice etico   Manuale GDPR	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	2 (significativo)	2 (basso)		
	art. 640 ter c.p.		Frode informatica (Modificato da D.Lgs.n.134 dell'8 novembre 2021 e da D.Lgs.n.150 del 10 ottobre 2022)	SI	Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danni(2). È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032	processi informativi, di gestione dei dati e applicativi	Ufficio amministrativo	AU   Consulenti di management	DPO	1 (raro)	2 (significativo)	2 (basso)	codice etico   Manuale GDPR	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	2 (significativo)	2 (basso)		
	art. 640-quinquies c.p.		Frode informatica del certificatore di firma elettronica	NO	Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato																
	Art.1 comma 11. D.L. n. 105 del 21 ottobre 2019		Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	NO	Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6, lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.																
ART. 24 -ter	art. 416 c.p.p.	Reati di criminalità organizzata	Associazione per delinquere	SI	Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finalizzate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti.	leadership e scelte strategiche direzionali	AU	-	AU	2 (improbabile)	5 (estremo)	10 (medio)	MOGC 231/01 - Codice etico	0,300	0,600	2 (improbabile)	0,400	4 (molto rilevante)	8 (medio)		
	art. 416-bis c.p.		Associazione di tipo mafioso	SI	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.	leadership e scelte strategiche direzionali	AU	-	AU	2 (improbabile)	5 (estremo)	10 (medio)	MOGC 231/01 - Codice etico	0,300	0,600	2 (improbabile)	0,400	4 (molto rilevante)	8 (medio)		
	art. 416-ter c.p.		Scambio elettorale politico-mafioso	SI	Promettere voti come previsto dal terzo comma dell'articolo 416-bis c.p. in cambio della erogazione di denaro.	leadership e scelte strategiche direzionali	AU	-	AU	2 (improbabile)	5 (estremo)	10 (medio)	MOGC 231/01 - Codice etico	0,300	0,600	2 (improbabile)	0,400	4 (molto rilevante)	8 (medio)		
	art. 630 c.p.		Sequestro di persona a scopo di estorsione	NO	Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.																
	art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309		Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	NO	Punisce la promozione, la costituzione, la direzione, l'organizzazione, il finanziamento e la partecipazione ad associazione di tre o più persone finalizzata al traffico illecito degli stupefacenti o psicotrope.																
	L.203/91		Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo	SI	Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.	leadership e scelte strategiche direzionali	AU	-	AU	2 (improbabile)	5 (estremo)	10 (medio)	MOGC 231/01 - Codice etico	0,300	0,600	2 (improbabile)	0,400	4 (molto rilevante)	8 (medio)		
art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.);	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo	NO	Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello stato armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo																		
ART. 24 -ter	art. 289 bis c.p.	Reati di criminalità organizzata	Divieto temporaneo di trattare con la pubblica amministrazione	SI	Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni	leadership e scelte direzionali, processi amministrativi, partecipazioni a gare, processi contabili e finanziari	AU	-	AU	2 (improbabile)	5 (estremo)	10 (medio)	MOGC 231/01 - Codice etico - Procedura M-11	0,400	0,600	1 (raro)	0,600	3 (rilevante)	3 (basso)		
	art. 317 c.p.		Concussione	SI	Il P.U. o l.p.s., abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.	leadership e scelte direzionali, processi amministrativi, partecipazioni a gare, processi contabili e finanziari	AU	-	AU	2 (improbabile)	5 (estremo)	10 (medio)	MOGC 231/01 - Codice etico - Procedura M-11	0,400	0,600	1 (raro)	0,600	3 (rilevante)	3 (basso)		
	art. 318 c.p.		Corruzione per l'esercizio della funzione	SI	Il P.U. o l.p.s., che per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.	leadership e scelte direzionali, processi amministrativi, partecipazioni a gare, processi contabili e finanziari	AU	-	AU	2 (improbabile)	5 (estremo)	10 (medio)	MOGC 231/01 - Codice etico - Procedura M-11	0,400	0,600	1 (raro)	0,600	3 (rilevante)	3 (basso)		







	art. 55 dlgs 81/2008		Sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente	SI	Sanzioni per il datore di lavoro	tutti processi aziendali	RSPP	AU   Medico competente	Datore di lavoro	1 (raro)	5 (estremo)	5 (basso)	MOGC 231/01   codice etico   DVR e relativi allegati	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	4 (basso)	
ART. 25 - octies	art. 648 c.p.	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio	Ricettazione	SI	Acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque collaborare nel farle acquistare, ricevere od occultare al fine di procurare a sé o ad altri un profitto	processi amministrativi, rapporti con le banche e gestione finanziamenti pubblici	Ufficio amministrativo	AU   Consulenti di management	AU	2 (improbabile)	5 (estremo)	10 (medio)	MOGC 231/01   codice etico   Procedure M-08/M-09	0,400	0,600	1 (raro)	0,600	3 (rilevante)	3 (basso)	
	art. 648-bis c.p.		Riciclaggio	SI	Sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.	processi amministrativi, rapporti con le banche e gestione finanziamenti pubblici	Ufficio amministrativo	AU   Consulenti di management	AU	2 (improbabile)	5 (estremo)	10 (medio)	MOGC 231/01   codice etico   Procedure M-08/M-09	0,400	0,600	1 (raro)	0,600	3 (rilevante)	3 (basso)	
	art. 648-ter c.p.		Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	SI	Impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto	processi amministrativi, rapporti con le banche e gestione finanziamenti pubblici	Ufficio amministrativo	AU   Consulenti di management	AU	2 (improbabile)	5 (estremo)	10 (medio)	MOGC 231/01   codice etico   Procedure M-08/M-09	0,400	0,600	1 (raro)	0,600	3 (rilevante)	3 (basso)	
	art. 648-ter.1 c.p.		Autoriciclaggio	SI	Impiegare i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero impiegarsi con finalità speculative, causando nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati	processi amministrativi, rapporti con le banche e gestione finanziamenti pubblici	Ufficio amministrativo	AU   Consulenti di management	AU	2 (improbabile)	5 (estremo)	10 (medio)	MOGC 231/01   codice etico   Procedure M-08/M-09	0,400	0,600	1 (raro)	0,600	3 (rilevante)	3 (basso)	
ART. 25 - octies 1	art. 493 - ter c.p.	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti Regio decreto n. 1398	SI	Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.	gestione cassa	Ufficio amministrativo	-	AU	1 (raro)	3 (rilevante)	3 (basso)	MOGC 231/01 -codice etico	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	3 (rilevante)	3 (basso)	
	art. 493 - quater c.p.		Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	SI	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentire ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.	gestione cassa	Ufficio amministrativo	-	AU	1 (raro)	3 (rilevante)	3 (basso)	MOGC 231/01 -codice etico	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	3 (rilevante)	3 (basso)	
	art. 640 ter c.p.		Frode informatica	SI	Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danni[2], è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.	gestione cassa	Ufficio amministrativo	-	AU	1 (raro)	3 (rilevante)	3 (basso)	MOGC 231/01 -codice etico	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	3 (rilevante)	3 (basso)	
ART. 25 - novies	art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa	SI	chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.	processi di marketing, comunicazioni ed eventi	Ufficio amministrativo	AU	AU	1 (raro)	2 (significativo)	2 (basso)	MOGC 231/01   codice etico	0,300	0,600	1 (raro)	0,600	2 (significativo)	2 (basso)	
	art. 171, legge n.633/1941 comma 3		Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione	NO	Usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, non destinata alla pubblicità, arrecando offesa all'onore o alla reputazione dell'autore															
	art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1		Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori	SI	Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)	processi di marketing, comunicazioni ed eventi	Ufficio amministrativo e commerciale	AU	AU	1 (raro)	2 (significativo)	2 (basso)	MOGC 231/01   codice etico	0,300	0,600	1 (raro)	0,600	2 (significativo)	2 (basso)	
	art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2		Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpianto della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati	SI	Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto.	processi di marketing, comunicazioni ed eventi	Ufficio amministrativo e commerciale	AU	AU	1 (raro)	2 (significativo)	2 (basso)	MOGC 231/01   codice etico	0,300	0,600	1 (raro)	0,600	2 (significativo)	2 (basso)	
	art. 171-ter legge n.633/1941		Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatiche musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa	SI	Duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere abusivamente in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive.	processi di marketing, comunicazioni ed eventi	Ufficio amministrativo e commerciale	AU	AU	1 (raro)	2 (significativo)	2 (basso)	MOGC 231/01   codice etico	0,300	0,600	1 (raro)	0,600	2 (significativo)	2 (basso)	
	art. 171-septies legge n.633/1941		Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione	SI	Produzione o importazione dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis, non comunicando alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; ovvero dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2, della presente legge	processi di marketing, comunicazioni ed eventi	Ufficio amministrativo e commerciale	AU	AU	1 (raro)	2 (significativo)	2 (basso)	MOGC 231/01   codice etico	0,300	0,600	1 (raro)	0,600	2 (significativo)	2 (basso)	
	art. 171-octies legge n.633/1941		Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale	NO	Produzione, vendita, importazione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.															
	ART. 25 - decies		art.377-bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	SI	Indurre con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci	tutti processi aziendali	Legale e societario	AU	AU	1 (raro)	2 (significativo)	2 (basso)	MOGC 231/01   codice etico	0,300	0,600	1 (raro)	0,600	2 (significativo)
	art. 452-bis c.p.		Inquinamento ambientale	SI	Cagionare una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, della flora o della fauna.	gestione smaltimento rifiuti	AU	Consulenti di management	AU	3 (moderato)	5 (estremo)	15 (medio)	MOGC 231/01   codice etico	0,300	0,600	2 (improbabile)	0,400	4 (molto rilevante)	8 (medio)	







L. n. 146/2006	art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286	Reati transnazionali	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	SI	Reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale; favorire l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento ovvero al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero.	leadership e scelte strategiche direzionali	AU	-	AU	1 (raro)	4 (molto rilevante)	4 (basso)	MOGC 231/01 - Codice etico	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	3 (rilevante)	3 (basso)		
	art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309		Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	NO	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 271/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.																
	art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43		Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	NO	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.																
	art. 377-bis c.p.		Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	SI	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	leadership e scelte strategiche direzionali	AU	-	AU	1 (raro)	5 (estremo)	5 (basso)	MOGC 231/01 - Codice etico	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	4 (basso)		
	art. 378 c.p.		Favoreggiamento personale	SI	Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.	leadership e scelte strategiche direzionali	AU	-	AU	1 (raro)	2 (significativo)	2 (basso)	MOGC 231/01 - Codice etico	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	2 (significativo)	2 (basso)		
	art. 416 c.p.		Associazione per delinquere	SI	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [305, 306], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.	leadership e scelte strategiche direzionali	AU	-	AU	1 (raro)	5 (estremo)	5 (basso)	MOGC 231/01 - Codice etico	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	4 (basso)		
	art. 416-bis c.p.		Associazione di tipo mafioso	SI	Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.	leadership e scelte strategiche direzionali	AU	-	AU	1 (raro)	5 (estremo)	5 (basso)	MOGC 231/01 - Codice etico	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	4 (basso)		